



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI FIRENZE

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	D'AMORA	RAFFAELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI PUCCHIO	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DEL MONACO	ALBERTO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1987/2014
depositato il 02/12/2014

- avverso DINIEGO DISAPPL n° 911-423/2014 ASSENTE
ASSENTE

contro:
DIREZIONE REGIONALE TOSCANA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

D.

www.commercialistatelematico.com

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 1987/2014

UDIENZA DEL

23/11/2015 ore 09:00

N°


1571

PRONUNCIATA IL:

23 NOV. 2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

Il Segretario
Paolo Pucchio
16/12/2015



[Handwritten mark]

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 2.12.2014, la società _____ srl, con sede in _____, in persona del legale rappresentante _____, rappresentata e difesa dal _____, si opponeva al diniego di accoglimento notificato il 31.07.2014 dell'istanza di disapplicazione art. 37-bis comma 8 del DPR n. 600/73, n. 911-423/2014 presentata il 19.06.2014, contro Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana.

Precisava parte attrice che il suddetto provvedimento era stato emesso a seguito di istanza di disapplicazione in base alla suddetta normativa avendo conseguito per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 perdite fiscali conseguenti ad una forte riduzione del volume d'affari passato da € 5.472.000,00 per il 2009 ad € 2.780.000,00 per il 2012 dovuta a forte crisi economica che aveva investito il settore ed alla morte improvvisa del socio fondatore della società.

Chiedeva, perciò, _____ la non applicazione per l'anno 2013 della disciplina fiscale delle società in perdita sistematica al fine di poter recuperare competitività sul mercato e poter salvaguardare il posto di lavoro a n. 11 dipendenti.

In data 18.12.2014, l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Toscana si costituiva in giudizio con proprie controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente riguardo la sussistenza delle circostanze oggettive a sostegno delle perdite sistematiche conseguite negli anni 2010, 2011 e 2012 che non consentivano l'applicazione della disciplina per l'anno 2013.

Chiedeva parte convenuta, in via preliminare ed assorbente, l'inammissibilità del gravame per violazione degli artt. 2 e 19 del D.Lgs n. 546/92 non rientrando l'atto *de quo* tra quelli tassativamente disciplinati dall'art. 19, lett. a)-h) di detto decreto, non contenendo il diniego una pretesa tributaria quantificabile *nell'an e nel quantum*.

Eccepiva anche l'Ufficio l'inammissibilità del ricorso per una improponibilità di una pronuncia avente ad oggetto una domanda di accertamento preventivo negativo e/o positivo non avendo la stessa rilevanza dal punto di vista tributario.

Inoltre l'AF si opponeva al ricorso per carenza di interesse ad agire per violazione degli artt. 100 cpc e 113 e 24 della Costituzione in assenza di lesione di un diritto soggettivo.

In subordine e nel merito, l'Ufficio contestava l'infondatezza dei motivi adottati al ricorso per insussistenza delle condizioni idonee a giustificare la situazione di perdita sistematica non avendo la società ricorrente dimostrato la sussistenza delle oggettive circostanze per la disapplicazione della normativa tributaria.

Citando a sostegno sentenze di varie CTP, della SC di Cassazione ed abbondante normativa di riferimento, concludeva l'Ufficio con la richiesta, in via pregiudiziale ed assorbente, di dichiarare inammissibile il ricorso ai sensi degli artt. 2 e 19 del D.Lgs n. 546/92, sempre in via pregiudiziale ed assorbente, di dichiarare inammissibile il ricorso per improponibilità di una domanda volta ad ottenere una pronuncia avente ad oggetto una domanda di accertamento negativo, in via pregiudiziale ed assorbente, dichiarare inammissibile il ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, in mero subordine, dichiarare infondate le argomentazioni di merito, con vittoria di spese, diritti ed onorari come da nota spese allegata.

In date 28.10 e 10.11.2015, l'Agenzia delle Entrate depositava ulteriore documentazione consistente in sentenze di CTP e CTR.

Motivi della decisione

La Commissione, esaminata la documentazione prodotta in processo, udite le parti in causa, ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.



In primo luogo bisogna rilevare che la ricorrente non ha prodotto in giudizio né ha impugnato uno specifico atto impositivo dell'Amministrazione che, secondo la stessa prospettazione attrice, sia stato notificato e che riporti una pretesa impositiva quantificabile *nell'an e nel quantum*.

Deve essere fatto osservare come la questione della possibilità o no di impugnare in via autonoma un diniego di accoglimento di una istanza di disapplicazione ex art. 37-bis, comma 8 del DPR n. 600/73, presenta natura preliminare di merito e quindi assorbente ogni altra. L'interesse ad agire ex art. 100 cpc richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile economicamente e giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire (CASS. 6749/12).

Quindi, fino al compimento di un atto successivo al diniego, non è ravvisabile alcuna conseguenza pregiudizievole all'istante; l'Agenzia delle Entrate, in ipotesi, potrebbe non intraprendere mai alcuna iniziativa come l'emissione di un avviso di accertamento, magari consapevole della situazione del momento di difficoltà attraversato dalla società ricorrente.

Pertanto, non sembra sorretta dal necessario interesse ad agire un diniego di disapplicazione e/o la risposta ad un interpello disapplicativo in cui risulti provato che parte attrice abbia attraversato un periodo di difficoltà e, secondo questo Organo giudicante, tale atto non è impugnabile in base agli artt. 2 e 19 del D.Lgs. n. 546/92 innanzi alle Commissioni Tributarie.

Aggiungasi che esistono numerose sentenze di CTP e di CTR che affermano che il ricorso avanti al giudice tributario è proponibile avverso atti che portino a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa impositiva, con la conseguenza che, una volta divenuto definitivo il provvedimento, questo può essere oggetto, eventualmente, di azione esecutiva per la riscossione coattiva del tributo.

Quanto alle spese di giudizio, la Commissione, tenuto conto che la ricorrente ha agito nella convinzione della correttezza del suo operato, ritiene sussistano straordinari motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti in causa.

Assorbita ogni altra eccezione,

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Firenze in data 23.11.2015.


Il Relatore

Dott. Paolo Di PUCCHIO



Il Presidente

Dott. Raffaele D'AMORA



www.commercialistatelematico.com

